

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

Del 05/04/2022 n. 390

Settore IV
4.4 - Area Governo del Territorio
4.4.3 - UO Attività Amministrativa

OGGETTO: COMUNE DI ANCONA - PIANO DI RECUPERO DEL COMPENDIO IMMOBILIARE SITO IN VIA DEL GOLFO AI SENSI DELLA L.R. N. 22/2009 - PROCEDURA DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS) AI SENSI DEL D.LGS. N. 152/2006 E SS.MM.II., DELLA L.R. N. 6/2007 E DELLA D.G.R. 1647 DEL 23/12/2019 - ESCLUSIONE.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

PREMESSO che:

- la procedura di valutazione ambientale strategica (c.d. VAS) introdotta dalla Direttiva 2001/42/CE del 27/06/2001, e recepita in Italia nella parte II del D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006, ha lo scopo di analizzare l'impatto ambientale, inteso come alterazione quali/quantitativa sull'ambiente e sul patrimonio culturale, prodotto da atti e provvedimenti di pianificazione e programmazione o dalle loro modifiche, di competenza di un'autorità operante a livello nazionale, regionale o locale, da parte della autorità competente all'adozione del provvedimento finale di verifica dell'impatto;
- il D.lgs n.4 del 16.01.2008, primo decreto correttivo del D.Lgs 152/06, ha definitivamente disciplinato la normativa in materia di valutazione ambientale strategica, conformando la normativa nazionale alle previsioni vigenti a livello comunitario e prevedendo contestualmente l'obbligo per le Regioni di provvedere all'adeguamento del proprio ordinamento entro dodici mesi dall'entrata in vigore del citato decreto, nelle cui more ha statuito la diretta applicabilità della normativa vigente a livello nazionale;
- il D.lgs n. 128 del 29/06/2010, "Modifiche ed integrazioni al Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, a norma dell'art. 12 della Legge 18 giugno 2009, n. 69" ha modificato ed integrato il D,Lgs. 152/2006;

- la Regione Marche, nel Capo II “Valutazione Ambientale Strategica” della L.R. 12.06.2007 n.6, ha recepito la normativa in materia di V.A.S., individuando rispettivamente agli artt. 18 e 19 l’ambito di applicazione e le Autorità competenti in materia di VAS e demandando ai sensi dell’art.20 l’elaborazione delle Linee Guida per la definizione delle modalità di esecuzione delle relative procedure;
- in adempimento del suddetto art.20 della LR n.6/2007, la Giunta Regionale ha approvato la Deliberazione n.1400 del 20.10.2008 con oggetto: “*LR n.6/2007 ‘Disposizioni in materia ambientale e Rete Natura 2000’ art.20 – Approvazione delle ‘Linee guida regionali per la valutazione ambientale strategica’*”, pubblicata sul B.U.R. Marche n.102 del 31.10.2008;
- la Regione ha successivamente approvato la D.G.R. n. 1813 del 21.12.2010 con oggetto: “*Aggiornamento delle Linee guida regionali per la Valutazione Ambientale Strategica di cui alla DGR 1400/2008 e adeguamento al D.lgs 152/2006 così come modificato dal D.lgs 128/2010*”, pubblicata sul B.U.R. Marche n. 2 del 11.01.2011;
- con deliberazione della Giunta Regionale n.1647 del 23.12.2019 la Regione Marche ha approvato le “*Linee Guida Regionali per la valutazione ambientale strategica e revoca della D.G.R. 1813/2010*”;
- in applicazione del punto 3 della D.G.R. 1647/2019 delle nuove Linee Guida VAS, la Regione Marche, con Decreto del Dirigente della P.F. Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali, qualità dell’aria e protezione naturalistica n.13 del 17/01/2020 sono state emanate le indicazioni tecniche, i requisiti di qualità e i moduli per la Valutazione Ambientale Strategica;
- con successivo Decreto del Dirigente della P.F. Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali, qualità dell’aria e protezione naturalistica n.198 del 14/07/2021 è stato approvato il “*Secondo documento di indirizzo per la Valutazione Ambientale Strategica*”;

DATO ATTO

- che il Comune di Ancona con nota assunta al protocollo prov.le n. 36730 del 04/10/2021, ha trasmesso il link dove reperire gli elaborati e il Rapporto preliminare di screening semplificato relativo al “*Piano di Recupero del compendio immobiliare sito in via del Golfo ai sensi della L.R. n. 22/2009*”, per la verifica di assoggettabilità a valutazione ambientale strategica ai sensi del punto A.3, comma 5) delle Linee Guida Regionali D.G.R. n.1647/2019;

- che il Settore IV – Area Governo del Territorio della Provincia di Ancona con nota prot. n. 38502 del 18/10/2021, ha comunicato l'impossibilità dell'avvio del procedimento di screening in forma semplificata, non riscontrando la presenza dei requisiti minimi richiesti dal paragrafo A.3, comma 5 della D.G.R. 1647/2019, e chiarendo pertanto, che il Piano in esame sarebbe dovuto essere sottoposto alla verifica di assoggettabilità strategica in forma ordinaria, in ottemperanza all'art. 12 del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., nonché al capitolo 1 del suddetto decreto n. 13 del 17.01.2020 ed al recente decreto n.198/2021;

- che con la medesima nota, la Provincia di Ancona al fine dell'espletamento della procedura della verifica di assoggettabilità strategica ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., ha proposto all'Autorità Procedente di avvalersi del contributo in qualità di soggetti competenti in materia ambientale, della Regione Marche Servizio - Tutela, Gestione e Assetto del Territorio – P.F. Tutela del Territorio di Ancona e Gestione del Patrimonio, dell'Assemblea Territoriale d'Ambito Rifiuti ATO 2, del Comando prov.le dei Vigili del Fuoco di Ancona, dell'ASUR Ancona-Area Vasta 2, della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio delle Province di Pesaro e Ancona e Urbino, nonché dell' ARPAM Marche;

- che a riscontro della suddetta comunicazione dell'Amministrazione Provinciale, il Comune di Ancona ha inviato con nota prot. n. 9899 del 19/01/2022, assunta in pari data al protocollo prov.le. n. 2022, il rapporto preliminare di screening per la verifica di assoggettabilità a V.A.S. del Piano in esame ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.;

VISTA la nota prot. n. 3520 dell'01/02/2022 con la quale il Settore IV - Area Governo del Territorio della Provincia di Ancona, ha comunicato l'avvio del procedimento, ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. n. 152 del 03/04/2016 e ss.mm.ii., e disciplinato dalle Linee Guida approvate dalla Regione Marche con D.G.R. n.1647 del 23/12/2019, e la conclusione dello stesso per il giorno **19/04/2022**;

PRESO ATTO che, per le particolari caratteristiche del Piano oggetto di verifica di assoggettabilità strategica (VAS), e valutato lo scenario urbanistico/ambientale dallo stesso configurato, questa competente Autorità in accordo con l'Autorità procedente, ha ritenuto sussistere i presupposti per la partecipazione tecnica al procedimento e l'acquisizione del relativo parere dei seguenti soggetti competenti in materia ambientale:

- Regione Marche – Posizione di funzione - Tutela Territorio di Ancona e Gestione del Patrimonio:
 - Verifiche di competenza e valutazione di conformità geomorfologica art.89 del DPR 380/2001;
 - Verifiche di competenza e valutazione di conformità ai sensi dell'art.10 della LR 22/2011 e come disciplinato dalla DGR n. 53 del 21 gennaio 2014;
- Regione Marche - P.F. Green Economy, ciclo dei rifiuti, bonifiche ambientali, AERCA e rischio ambientale;
- Vigili del Fuoco - Comando provinciale di Ancona;
- ARPAM – Azienda Regionale Protezione Ambientale delle Marche;
- ASUR Marche - Area Vasta 2 - UOC ISP Ambiente e Salute;
- Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio delle Province di Pesaro e Ancona e Urbino;

PRESO ATTO che con la nota prot. n. 3520 dell'01/02/2022, l'Amministrazione Provinciale ha comunicato ai suddetti S.C.A. la denominazione del link dove reperire la documentazione inviata dal Comune di Ancona, comprensiva del rapporto preliminare, per consentire la valutazione del Piano ai sensi dell'art.12 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;

VISTI i pareri espressi in merito all'intervento in esame, dai seguenti Enti:

- ASUR Marche AREA VASTA 2 - Dipartimento di Prevenzione U.O.C. I.S.P. Ambiente e Salute, prot. 26905 del 14/02/2022, assunto in pari data al protocollo prov.le n. 5330;
- Regione Marche - Servizio Tutela, Gestione e Assetto del Territorio - P.F. Tutela del Territorio di Ancona e Gestione del Patrimonio, prot. n. 247828 dell'01/03/2022, registrato in pari data agli atti provinciali al prot. n. 7495;
- Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio delle Province di Pesaro e Ancona e Urbino prot. n. 2589 dell'08/03/2022, acquisito in pari data agli atti prov.li al prot. n. 8141;
- ARPAM – Azienda Regionale Protezione Ambientale delle Marche prot. n. 9823 del 29/03/2022 registrato in pari data al prot. n. 10565.

VISTA l'istruttoria compiuta sulla base degli elementi di verifica come individuati nell'allegato I al D.lgs 152/2006 e ss.mm.ii. per gli aspetti urbanistici, dal Dott. Arch. Francesca Galletti, allegata alla presente determinazione quale parte integrante prot. n. 11175 del 04/04/2022;

CONSIDERATO che le verifiche condotte nel corso della presente istruttoria in ordine alla completezza dei contenuti del rapporto preliminare sono state effettuate da questa Autorità tenuto conto della normativa vigente all'atto del deposito dell'istanza di verifica di VAS ad opera del Comune, con specifico riferimento, ai criteri dell'All. I al D.Lgs.vo 152/2006 e ss.mm.ii., ed agli atti della Regione Marche, D.G. n. 1647 del 23/12/2019, e Decreti del Dirigente della P.F. Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali, qualità dell'Aria e Protezione Naturalistica n. 13 del 17/01/2020 e n.198 del 14/07/2021;

CONSIDERATO che, per le motivazioni riportate nella relazione istruttoria, parte integrante della presente determinazione, gli approfondimenti espletati sulla base della documentazione prodotta sono di per sé sufficienti a valutare l'impatto ambientale dell'intervento in esame e tali da escluderne l'assoggettabilità a VAS;

RITENUTO di precisare che, qualora in sede di approvazione definitiva dell'intervento oggetto della presente verifica venissero introdotte modifiche sostanziali (quali ad esempio le variazioni conseguenti all'accoglimento di eventuali osservazioni), sarà necessario valutare la conformità del Piano in oggetto modificato rispetto all'esito della presente verifica di assoggettabilità, per cui sarà onere dell'Amministrazione comunale quale autorità procedente evidenziare tale circostanza alla Provincia di Ancona quale autorità competente attraverso apposita dichiarazione circa la portata delle modifiche introdotte, da rendersi in calce alla deliberazione di adozione o in atto separato e da portarsi comunque a conoscenza dell'Amministrazione provinciale, anteriormente all'espressione del parere di conformità di cui all'art. 26, commi 3 e ss., della L.R. 34/1992 ss.mm.ii, in considerazione del fatto che, giusto art. 11 c.5 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii, "La VAS costituisce per i piani e programmi a cui si applicano le disposizioni del presente decreto, parte integrante del procedimento di adozione ed approvazione. I provvedimenti amministrativi di approvazione adottati senza la previa valutazione ambientale strategica, ove prescritta, sono annullabili per violazione di legge";

VISTI E RICHIAMATI:

- la legge regionale delle Marche 12.06.2007 n. 6, di attuazione della normativa dell'Unione Europea, Direttiva 2001/42/CE, che disciplina le procedure per la valutazione ambientale strategica dei piani e programmi che possono avere effetti significativi sull'ambiente;
- l'art. 19 comma 1 lett.b) della legge regionale citata, ai sensi del quale la Provincia è competente in materia relativamente a piani e programmi provinciali, intercomunali e degli enti pubblici diversi da quelli di cui alla lett.a), nonché per gli strumenti urbanistici generali dei Comuni;
- l'art. 20 della citata legge, che demanda alla Giunta regionale l'adozione di linee guida per la definizione delle modalità di esecuzione delle procedure di VAS, comprensive delle forme di pubblicità e di consultazione del pubblico;
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 1647 del 23.12.2019 relativa alle Linee Guida Regionali per l'esecuzione della procedura inerente alla valutazione ambientale strategica;
- il Decreto n. 13 del 17/01/2020, con il quale, giusto disposto dalla D.G.R. 1647/2019, la Regione Marche ha emanando le indicazioni tecniche, i requisiti di qualità e i moduli per la Valutazione Ambientale Strategica;
- il nuovo Decreto n.198 del 14/07/2021, emanato dal Dirigente della medesima P.F. della Regione, che approva il "Secondo documento di indirizzo per la Valutazione Ambientale Strategica";
- l'art. 6 comma 3 bis del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., a norma del quale *"l'Autorità competente valuta, secondo le disposizioni di cui all'art. 12, se i piani o programmi, diversi da quelli di cui al comma 2, che definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti possano avere effetti significativi sull'ambiente"*;
- l'art.12 del citato decreto che stabilisce che *"nel caso di piani e programmi - OMISSIS, l'autorità procedente trasmette all'autorità competente - OMISSIS - un rapporto preliminare comprendente una descrizione del piano o programma e le informazioni e i dati necessari alla verifica degli impatti significativi sull'ambiente dell'attuazione del piano o programma, facendo riferimento ai criteri dell'allegato I del presente decreto. - OMISSIS - L'autorità competente...entro novanta giorni dalla trasmissione di cui al comma 1 emette il provvedimento di verifica assoggettando o escludendo il piano o il programma dalla valutazione di cui agli articoli da 13 a 18 e, se del caso, definendo le necessarie prescrizioni"*;

- l'allegato I del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;

RITENUTO di poter considerare il procedimento conforme alle disposizioni delle Linee Guida della Regione Marche, approvate con D.G.R. n. 1647 del 23/12/2019;

RICHIAMATI:

- l'art.44 c.10 lettera h) e l'art.119 dello Statuto della Provincia di Ancona (adeguato alla Legge 7 Aprile 2014, n. 56 adottato dall'Assemblea dei Sindaci con deliberazione n. 3 del 2/02/2015);
- l'art. 107 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- il Decreto della Presidente della Provincia n. 351 del 28/12/2015 avente ad oggetto "*Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e servizi e della struttura organizzativa della Provincia di Ancona quale Ente di Area Vasta a seguito del processo di riordino delle funzioni non fondamentali della Provincia (art. 1, comma 89, della Legge 7 aprile 2014, n. 56 e L. R. 3 aprile 2015, n. 13)*" e le ss.mm.ii.;
- il Decreto del Presidente della Provincia n. 153 del 15/10/2019 relativo al processo di riassetto e di individuazione delle Aree di Posizione Organizzativa, in cui si prevede l'Area denominata "Governo del Territorio";
- la determinazione dirigenziale n. 409 del 28/4/2020 di conferimento all'Arch. Sergio Bugatti della titolarità dell'incarico di titolare di posizione organizzativa dell'Area "Governo del Territorio" del Settore IV e di delega di parte delle funzioni dirigenziali, indicate all'art. 27 ter e art. 29, comma 2, del regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi;
- la determinazione dirigenziale n. 1839 del 30/12/2021 con la quale è stato rinnovato a decorrere dal primo gennaio 2022 e fino al 30 giugno 2022, l'attuale incarico di titolarità di posizione organizzativa e di delega di funzioni di cui alla sopra richiamata determinazione n. 409/2020;
- il Decreto del Presidente della Provincia di Ancona n. 32 del 4/03/2022, con cui si conferma al dirigente di ruolo della Provincia di Ancona Dott. Fabrizio Basso, l'incarico dirigenziale ad interim del Settore IV a decorrere dalla data del 19 dicembre 2021 fino alla data di scadenza del mandato elettivo del Presidente della Provincia ovvero, per gli incarichi ad

interim, fino alla data di affidamento del relativo incarico dirigenziale ad altro dirigente assunto a tempo indeterminato o determinato;

DATO ATTO che ai fini dell'adozione del presente provvedimento non sussiste conflitto di interessi di cui all'art. 6-bis della Legge n. 241/1990, come introdotto dalla Legge n. 190/2012, da parte del Responsabile del procedimento e Dirigente responsabile;

PRESO ATTO, inoltre, che non si necessita acquisire il parere di regolarità contabile non rivestendo l'atto alcun aspetto che direttamente o indirettamente presenti profili finanziari, economici o contabili;

ATTESO che il Responsabile del presente procedimento è il Dott. Arch. Sergio Bugatti, Titolare di Posizione Organizzativa dell'Area Governo del Territorio del Settore IV;

DETERMINA

- I. Di escludere dalla procedura di valutazione ambientale strategica, per le motivazioni indicate nell'allegata relazione istruttoria prot. n. 11175 del 04/04/2022, parte sostanziale ed integrante della presente determinazione, e che qui s'intendono completamente riportate, il *"Piano di Recupero del compendio immobiliare sito in via del Golfo ai sensi della L.R. n. 22/2009"* inviato dal Comune di Ancona con nota prot. n.9899 del 19/01/2022, assunta in pari data al protocollo prov.le n. 2022, fermo restando il rispetto delle prescrizioni impartite dagli S.C.A. interpellati, i cui pareri sono allegati al presente provvedimento.
- II. di precisare che, qualora in sede di approvazione dell'intervento oggetto della presente verifica fossero introdotte modifiche sostanziali (quali ad esempio le variazioni conseguenti all'accoglimento di eventuali osservazioni), sarà necessario valutare la conformità del progetto modificato rispetto all'esito della presente verifica di assoggettabilità, per cui sarà onere dell'Amministrazione comunale quale autorità procedente evidenziare tale circostanza alla Provincia di Ancona quale autorità competente attraverso apposita dichiarazione circa la portata delle modifiche introdotte, da rendersi in calce alla deliberazione di approvazione o in atto separato e da portarsi comunque a conoscenza dell'Amministrazione provinciale, in considerazione del fatto che, giusto art. 11 c.5 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii, *"La VAS costituisce per i piani e programmi a cui si applicano le disposizioni del presente decreto, parte integrante del procedimento di adozione ed approvazione. I provvedimenti*

amministrativi di approvazione adottati senza la previa valutazione ambientale strategica, ove prescritta, sono annullabili per violazione di legge”.

- III. di comunicare il presente atto al Comune di Ancona per i successivi adempimenti di competenza.
- IV. di provvedere alla pubblicazione della presente determinazione sul sito web della Provincia di Ancona ai sensi dell’art.12 comma 5 del d.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.
- V. di trasmettere copia del presente atto ai soggetti competenti in materia ambientale individuati nelle premesse.
- VI. di dare atto che il presente provvedimento non sostituisce nessun altro parere o autorizzazione richiesti dalle vigenti norme e che è emesso fatti salvi gli eventuali diritti di terzi.
- VII. di dare atto che il presente provvedimento non comporta per sua natura impegno di spesa.
- VIII. Di pubblicare il presente decreto all’Albo Pretorio online per 15 giorni consecutivi ai sensi dell’art.38, comma 2, dello Statuto provinciale che ha recepito il combinato disposto degli artt. 124, comma 1, e 134. comma 3, del T.U.E.L.
- IX. di dare atto che il Responsabile del presente procedimento è il Dott. Arch. Sergio Bugatti Titolare di Posizione Organizzativa dell’Area Governo del Territorio del Settore IV.

Ancona, 05/04/2022

IL TITOLARE DI POSIZIONE
ORGANIZZATIVA DELEGATO DAL
DIRIGENTE
BUGATTI SERGIO

(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)

REDATTORE ATTO: MIELE LICIA

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: BUGATTI SERGIO

Classificazione 11.07.04
Fascicolo 2021/1304